

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE

In sigla A.N.FO.L.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I - COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

1. Denominazione e Sede

L'Associazione denominata "Associazione Nazionale Fondazioni Liriche e Sinfoniche" in sigla anche "A.N.FO.L.S.", ha sede legale in Roma. L'indirizzo della sede è fissato con decisione dell'Assemblea, e la sua variazione non costituisce modifica del presente Statuto.

La sede legale potrà essere trasferita in altro luogo purché in Italia, dall'Assemblea degli Associati con deliberazione assunta a maggioranza semplice degli aventi diritto.

L'A.N.FO.L.S. svolge la sua attività sia in Italia che all'estero.

2. Durata

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione con le modalità previste nell'articolo 16 del presente statuto.

3. Scopo e finalità

L'Associazione, regolata dal presente Statuto, è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro; essa persegue l'affermazione e il riconoscimento della cultura e della imprenditorialità dello spettacolo che si estrinsecano attraverso le attività e le iniziative delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

A tale fine essa si propone di esercitare funzioni di rappresentanza politica e di assistenza anche sindacale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche anche al fine di:

- a) rappresentare e tutelare gli interessi delle Fondazioni Associate nei confronti di qualsiasi Ente pubblico o privato, di società o organizzazioni economiche con o senza scopo di lucro, politiche e sindacali, sia nazionali che estere;
- b) promuovere e favorire in Italia e all'estero la conoscenza dei valori culturali, artistici e sociali del mondo della musica in generale e dell'opera e della danza, in particolare, anche al fine di favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura della musica e della danza come strumento di crescita e progresso civile;
- c) rendere di pubblica ragione la posizione dell'Associazione nei riguardi delle esigenze e delle istanze che, direttamente o indirettamente, interessano le attività istituzionali delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;
- d) elaborare iniziative e politiche a medio-lungo termine attinenti alle esigenze ed alle aspettative delle Fondazioni Associate coordinando le istanze che provengono dalle Fondazioni stesse;
- e) accogliere informazioni e dati al fine di elaborarli nonché promuovere studi e ricerche su tematiche inerenti lo spettacolo ed in particolare l'opera e la danza nonché in generale le attività delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;
- f) assicurare agli Associati servizi comuni richiedendo anche il pagamento di corrispettivi specifici ed in particolare:
 - f.1) rappresentare, nei confronti delle Organizzazioni dei Lavoratori, le Fondazioni associate, tutelandone gli interessi collettivi e singoli e procedendo alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove non in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente;



f.2) promuovere e favorire intese che valgono a regolare, nel comune interesse, rapporti fra le Fondazioni, con particolare riguardo ai punti c) e d) dell'art. 17 del D.Lgs. 367/1996;

f.3) raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati relativi alle attività istituzionali delle Fondazioni associate e del più ampio universo della musica lirico-sinfonica organizzando al riguardo studi e ricerche, dibattiti e convegni su temi di gestione dell'attività delle Fondazioni, sul pubblico e su problemi di generale interesse.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività, ancorchè non compresa nei punti precedenti, ritenuta utile, necessaria o anche solo opportuna per i propri fini, ivi inclusa la costituzione di società o enti dalla stessa partecipati, l'acquisto di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza in società o enti ritenute dall'Assemblea utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; partecipare a consorzi o società consortili per il raggiungimento di fini sociali ed in generale partecipare ad enti, società, istituzioni, pubbliche o private, italiane o straniere, aventi finalità o scopi analoghi.

TITOLO II - ASSOCIATI

4. Composizione dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione le Fondazioni Lirico-Sinfoniche derivanti dalla trasformazione degli Enti Lirico sinfonici ai sensi del D.lgs. n. 367 del 29 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003 n. 310, denominate nel presente statuto anche "Fondazioni".

Le Fondazioni aderenti costituiscono gli Associati; il domicilio degli Associati per quanto concerne i rapporti con l'Associazione è quello risultante dal libro degli Associati come risulta dalla comunicazione scritta effettuata all'atto dell'adesione all'Associazione ovvero, in caso di variazione, anche successivamente.

5. Diritti e Doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed a tutte le iniziative di cui l'Associazione si farà promotrice. A ciascun Associato in regola con le determinazioni previste nel presente Statuto spetta un solo voto nonché l'elettorato attivo negli organi sociali.

L'adesione all'Associazione ha la durata di un triennio solare e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non disdettata dall'associato con lettera raccomandata pervenuta al Presidente almeno sei mesi prima di ogni scadenza.

L'attività prestata dagli Associati a favore dell'Associazione, attraverso i propri organi o il proprio personale, è gratuita.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Gli Associati o aventi causa, non vantano alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'Associazione sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento.

6. Ammissione ed esclusione degli Associati

L'ammissione degli Associati è deliberata dall'Assemblea. Nel rispetto delle norme sulla privacy, il Presidente potrà richiedere all'aspirante Associato ogni informazione e documento attestante i requisiti per far parte del sodalizio associativo ai sensi del presente Statuto.

L'Assemblea delibera in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni

dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine rimane inteso che la domanda è stata accettata, senza obbligo del Presidente di procedere ad alcuna comunicazione.

L'accettazione della domanda comporta l'obbligo dell'Associato di corrispondere integralmente la quota associativa per l'anno sociale in corso, nonché di adeguarsi alle prescrizioni e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

In caso di rigetto della domanda il Presidente, su mandato dell'Assemblea, dovrà motivare, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'aspirante socio i motivi di tale decisione entro i successivi 30 (trenta) giorni.

6.1) mediante recesso comunicato al Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato. All'Associato compete il pagamento della quota associativa per tutto il triennio nel quale è stata data la comunicazione di recesso se pervenuta al Presidente entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio e anche la quota associativa del triennio successivo se la comunicazione di recesso perviene al Presidente dopo il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio. Il Presidente comunica nella prima Assemblea utile gli eventuali recessi pervenuti;

6.2) mediante esclusione deliberata dell'Assemblea degli Associati, nei seguenti casi:

6.2.1) mancato versamento della quota annuale per tre anni consecutivi;

6.2.2) comportamento del socio gravemente contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione nonché con le delibere dell'Assemblea;

6.2.3) mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto per l'appartenenza all'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata all'Associato o ai suoi aventi causa, a cura del Presidente, entro 10 (dieci) giorni dalla delibera dell'Assemblea; la comunicazione avviene con lettera raccomandata a.r. ovvero con altro mezzo idoneo che ne assicuri la ricezione.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'Associato, o i suoi aventi causa, non hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme versate a qualsiasi titolo all'Associazione, né vantano diritti sul patrimonio dell'Associazione. In ogni caso l'Associato receduto o escluso decade automaticamente da qualsiasi carica rivestita all'interno dell'Associazione a far data dalla sua effettiva esclusione o recesso.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

7. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative, dai contributi e dalle erogazioni delle Fondazioni;
- b) dai contributi pubblici e dai contributi degli organismi nazionali o internazionali e delle organizzazioni non governative;
- c) dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- d) dai beni immobili o mobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- e) dalle entrate provenienti dall'attività istituzionale svolta nonché dalle eventuali attività connesse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, conformemente alle norme di legge ed alle previsioni del presente Statuto.

È vietata la distribuzione degli Associati, anche in modo indiretto o anche sotto forma di benefici, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o



Handwritten signature

capitale durante la vita dell'associazione ed all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8. Esercizio Sociale

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Presidente sottopone alla Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e dell'eventuale relazione di gestione, accompagnato dalla relazione del collegio dei Controllori dei conti, se nominato.

Entro il mese di novembre il Presidente propone all'Assemblea degli Associati un piano programmatico per l'esercizio successivo accompagnato dal budget di spesa e dal piano finanziario.

Nei casi previsti dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, l'Associazione terrà idonea contabilità della gestione sociale.

Il piano programmatico, il bilancio, la relazione sulla gestione, se prodotta, e la relazione del collegio dei Controllori, ove nominato, dovranno essere depositati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea prevista ai commi uno e due del presente articolo presso la sede sociale a disposizione degli Associati i quali, se in regola con le previsioni del presente statuto, potranno prenderne visione ed eventualmente ottenerne copia. Il bilancio e la relazione sulla gestione, se prodotta, dovranno essere consegnati al Collegio dei Controllori, se nominato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di cui al comma uno del presente articolo.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9. Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli Associati;
- b. Il Presidente e il Vice-Presidente;
- c. Il Collegio dei Controllori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali durano tre anni e scadono con l'approvazione del Bilancio relativo al terzo anno di mandato, sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

10. Assemblea degli Associati – Convocazioni

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e di statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni Associato, qualora lo richieda, ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da tanti Associati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) degli Associati iscritti a libro degli Associati, purché in regola con le previsioni del presente statuto.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede legale, presso le città in cui operano le Fondazioni Associate oppure in altra sede in Italia se ritenuto opportuno dal Presidente con l'assenso del Vice-Presidente. L'Assemblea può tenersi con modalità a distanza mediante mezzi di telecomunicazione o piattaforme di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

La convocazione può avvenire con lettera raccomandata, anche a mano, a mezzo telefax, e-mail ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne la

ricezione degli aventi diritto.

L'Avviso di convocazione deve essere spedito o inviato entro gli otto giorni antecedenti quello previsto per l'adunanza.

11. Assemblea

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, la data ed il luogo di svolgimento.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno quattro volte l'anno. Una delle riunioni dovrà essere tenuta entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente ed un'altra riunione dovrà essere tenuta entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno per l'approvazione del piano programmatico e del budget economico e piano finanziario dell'anno successivo.

L'Assemblea delibera altresì sull'orientamento generale dell'attività, approva le quote associative come proposte dal Presidente e delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge ovvero su quelli che le sono sottoposti dagli Associati per il tramite del Presidente.

12. Assemblee - Diritto di Intervento - Presidenza

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati iscritti a libro degli Associati e in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni Associato, in persona del Sovrintendente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, oltre che da un componente di un proprio organo o da un proprio dipendente, soltanto da un componente di un organo degli altri Associati, mediante delega conferita per iscritto. Ciascun delegato non può rappresentare più di due Associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine del Vice-Presidente o dal soggetto più anziano tra i partecipanti. L'Assemblea provvede di volta in volta anche alla nomina di un Segretario verbalizzante, anche esterno agli Associati.

13. Assemblea - Costituzione e Deliberazioni

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati, salvo che il presente statuto non preveda altre maggioranze.

14. Presidente - Vice Presidente

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea con votazioni palesi a maggioranza degli Associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

Ad esso compete di dare diretta esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Assemblea dell'Associazione; potrà procedere ed impegnare l'Associazione nell'ambito delle delibere e dei progetti approvati dall'Assemblea.

Per motivi d'urgenza, ottenuto il parere del Vice-Presidente e di almeno un Associato, potrà procedere ed assumere iniziative anche non precedentemente deliberate, rimanendo impegnato di darne comunicazione alla prima assemblea utile per la successiva ratifica.

L'Assemblea nella seduta nella quale viene nominato il Presidente procede anche alla nomina del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice-Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o



impedimento del Presidente, spettano tutte le attribuzioni e poteri del Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale della associazione di fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio.

15. Collegio dei Controllori dei Conti

La gestione sociale, ove l'Assemblea lo reputi opportuno, è sottoposta al controllo di un Collegio di Controllori dei Conti composto fino ad un massimo di tre membri scelti fra i direttori amministrativi delle Fondazioni Associate.

Il Collegio dei Controllori organizza la propria attività su indicazione del Presidente del Collegio nominato dall'Assemblea e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il lavoro svolto dal Collegio è documentato in apposito libro tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori dei Conti dura in carica per un triennio con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Almeno annualmente e nei termini di cui all'articolo 8, il Collegio dei Controllori riferisce all'assemblea degli Associati con apposita relazione sui risultati del bilancio.

TITOLO V – SCIoglimento

16. Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea deve nominare uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i componenti gli organi degli Associati o i loro dipendenti, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre Associazioni aventi finalità e scopi analoghi, fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno i quattro quinti degli Associati iscritti a libro degli Associati ed in regola con le disposizioni del presente Statuto è sarà validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salva comunque la maggioranza prevista all'art. 13 del presente statuto.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

17. Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in tema di persone giuridiche previste capo II e III del Titolo II del Libro primo del Codice Civile e alle disposizioni tributarie in tema di enti non commerciali.

